

ERGASTOLO OSTATIVO: LA CONSULTA RESTITUISCE GLI ATTI ALLA CASSAZIONE

Redazione



Era attesa la decisione sulla questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di Cassazione – degli **artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975**, e dell'art. 2 d. l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, «*nella parte in cui **escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale***».

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, sarà la Corte di Cassazione a

verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza.

[Comunicato stampa](#)